



IL NUOVO MARCHIO BIOLOGICO ITALIANO comunicare valore, creare riconoscibilità

Parte II - Modello grafico e specifiche tecniche

Rosanna Rita Gianfelice

23/09/2026



Prima dell' «Eurofoglia»: un panorama frammentato

- Anni '80 e '90: assenza di un'identità europea comune
- Presenza di marchi nazionali (AB, Bio-Siegel, KRAV, Ø-mærket, ecc.)
- Differenti sistemi di comunicazione ai consumatori

Il caso del logo AB francese: un esempio di marchio nazionale di successo

- Elevata notorietà presso i consumatori francesi
- Utilizzabile anche da operatori non francesi autorizzati
- Non rappresenta un'indicazione d'origine geografica



L'armonizzazione europea: Dal Reg (CEE) n.2092/91 all' «Eurofoglia»

- Regolamento (CEE) 2092/1991 primo strumento legislativo europeo dedicato alla produzione biologica
- Regole comuni di produzione e certificazione
- Assenza iniziale di un logo unico europeo



N.B. il logo con la spiga, frequentemente accompagnato dalla dicitura «agricoltura biologica» e dal riferimento al Regolamento (CEE) n. 2092/91, non era obbligatorio durante la vigenza del regolamento stesso e non costituiva un logo ufficiale dell'Unione Europea. Pur essendo ampiamente diffuso sul mercato italiano, non può essere considerato l'antenato diretto dell'attuale Eurofoglia.

Nascita dell' «Eurofoglia»: la nuova identità del biologico europeo

- Concorso europeo del 2009 per la realizzazione del logo comunitario del biologico
- Introduzione nel 2010 con il Reg (UE) n. 271/2010 del 24 marzo 2010 nell'ambito del regolamento (CE) 834/2007
- Obbligatorio dal 1 luglio 2012



N.B. il successivo regolamento (UE) 848/2018, attualmente in vigore, ha mantenuto invariato il logo comunitario del biologico aggiornando invece il quadro normativo relativo alla produzione biologica, ai sistemi di controllo e alle procedure di certificazione

Regole generali di utilizzo del logo comunitario del biologico

Il logo comunitario del biologico può essere utilizzato esclusivamente per i prodotti certificati conformi alla normativa europea in materia di agricoltura biologica e qualificati come «biologici» in base a quanto previsto dall'articolo 30 paragrafo 5 del regolamento (UE) 848/2018:

- Almeno il 95% degli ingredienti agricoli del prodotto deve essere biologico
- Il restante 5% può essere composto unicamente da ingredienti agricoli non biologici autorizzati e riportati nell'allegato V, parte B, del Regolamento di esecuzione (UE) 1165/2021
- Nel calcolo della percentuale degli ingredienti di origine agricola rientrano anche gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nell'allegato V, parte A, del medesimo regolamento, nonché gli «aromi naturali di XXX» di cui all'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1334/2008
- Acqua e sale sono espressamente esclusi da tale calcolo

Regole generali di utilizzo del logo comunitario del biologico

Utilizzo **OBBLIGATORIO** per:

- Alimenti biologici preimballati prodotti nell'Unione europea e commercializzati come biologici all'interno del mercato europeo

Utilizzo **FACOLTATIVO** per:

- I prodotti biologici importati da Paesi terzi conformi alla normativa europea
- I prodotti biologici non preimballati
- I prodotti biologici dell'Unione Europea destinati all'esportazione verso Paesi terzi

Utilizzo **VIETATO** per:

- Prodotti contenenti meno del 95% di ingredienti biologici
- Prodotti in conversione
- Cosmetici e prodotti non rientranti nel campo di applicazione

Informazioni obbligatorie associate al logo comunitario del biologico

Contenuti obbligatori ai sensi dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) 848/2018:

1. Codice dell'organismo di controllo (Ad esempio: IT-BIO-007)
2. Indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. L'indicazione deve essere espressa mediante una delle seguenti diciture:
 - Agricoltura UE
 - Agricoltura non UE
 - Agricoltura UE/non UE

In determinate circostanze tali indicazioni possono essere sostituite dal nome di uno specifico Paese, purché almeno il 95% in peso delle materie prime agricole di cui il prodotto è composto sia stato coltivato in tale Paese.

Disposizioni grafiche del logo comunitario del biologico

Allegato V del Regolamento (UE) 848/2018, principali prescrizioni grafiche:

- dimensione minima pari a 13,5 mm di larghezza × 9 mm di altezza (per dimensioni ridotte è ammessa una riduzione fino a 9 mm × 6 mm), il rapporto tra altezza e larghezza del logo pari a 1:1,5 deve sempre essere rispettato
- colore ufficiale verde Pantone 376 e il verde (50% ciano +100 % giallo) nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia
- È ammesso l'impiego di versioni monocromatiche (nero, bianco o altro colore unico) esclusivamente nei casi previsti dalla normativa e quando i processi di stampa non consentono la riproduzione della versione ufficiale a colori
- Sussiste il divieto di alterare, deformare o stilizzare il logo mediante effetti grafici, trasparenze, tridimensionalità o altre modifiche che ne compromettano l'identità visiva e la riconoscibilità

Associazione con altri loghi

Il logo biologico dell'Unione europea può essere affiancato ad altri marchi biologici nazionali o privati, purché riferiti a prodotti conformi alla normativa europea sul biologico e purché il loro utilizzo non sia idoneo a indurre in errore il consumatore.

Il logo comunitario del biologico può quindi comparire insieme:

- al logo dell'organismo di controllo e certificazione;
- a marchi biologici nazionali;
- a marchi privati o consortili;
- ai marchi aziendali del produttore.

In base a quanto previsto al punto 1.8 dell'allegato V del Regolamento (UE) 848/2018, qualora il logo europeo del bio sia associato ad altri marchi nazionali o privati che utilizzano un colore verde diverso da quello di riferimento, il logo del biologico europeo può essere utilizzato nel suddetto colore diverso da quello di riferimento.

Esempi grafici



Il marchio del biologico italiano

Con la legge n 23 del 2022 nasce il marchio del biologico italiano

Obiettivi:

- Valorizzare le produzioni biologiche italiane
- Rafforzare le filiere nazionali
- Contrastare il fenomeno dell'italian sounding
- Promuovere i prodotti biologici italiani sui mercati internazionali

Inquadramento normativo:

- Legge n 23/2022
- Decreto MASAF 251972 del 26 maggio 2026
- Relazione con il regolamento (UE) 848/2018

Rapporto tra «eurofoglia» e marchio biologico italiano

Logo Biologico Europeo



Marchio Biologico Italiano



Disciplina UE

Disciplina nazionale

Attesta la conformità alla normativa UE

Valorizza l'origine italiana

Obbligatoria nei casi previsti

Utilizzo volontario

Unica per tutta l'UE

Specifico per l'origine italiana

Il marchio biologico italiano: principi generali di etichettatura

- Riservato ai prodotti con indicazione «Agricoltura Italia» o «Acquacoltura Italia» certificati biologici ai sensi del Reg (UE) 848/2018
- Il marchio **non sostituisce** il logo comunitario del biologico
- Se utilizzato **deve essere aggiuntivo**, e deve essere posto nello stesso campo visivo del logo comunitario del biologico
- **Non può avere dimensioni maggiori** del logo comunitario del biologico
- Deve essere **chiaramente distinguibile** e riconoscibile
- Logo **inalterabile**: vietate modifiche, testi aggiuntivi, effetti grafici, trasparenze
- Vietato coprire anche parzialmente il marchio con altri elementi grafici

Attenzione!!!

1. Il marchio biologico Italiano certifica, unitamente al logo del biologico europeo, solo il luogo di coltivazione delle materie prime agricole biologiche di cui il prodotto è composto

Garantisce la provenienza e la tracciabilità delle materie prime agricole. Non importa dove è avvenuta la trasformazione purché quest'ultima sia stata effettuata dentro i confini dell'Unione Europea.

2. Il "Made in Italy" certifica solo il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale

Esempi:

Un succo d'arancia trasformato in Francia con arance bio 100% siciliane potrà avere il marchio biologico italiano ma sarà a tutti gli effetti un «Made in France».

Un pacco di pasta prodotto in Italia con grano biologico importato dal Canada sarà un prodotto Made in Italy, ma non potrà mai esibire il marchio biologico italiano

Sintesi operativa per gli operatori

Verifiche preliminari all'utilizzo del marchio biologico Italiano

- Dicitura “Agricoltura Italia” / “Acquacoltura Italia”
- Certificato biologico valido
- Comunicazione SIAN
- Presentazione della ricevuta di comunicazione SIAN all'odc

In etichetta

- Inserire il marchio biologico italiano + logo comunitario
- Rispettare proporzioni, colori, dimensioni
- Garantire visibilità
- non alterare il logo

Disposizioni grafiche del marchio biologico italiano

Allegato del Decreto Ministeriale MASAF 251972 del 26 maggio 2026, principali prescrizioni grafiche

Modello grafico (punto 1.1)

- Tre foglie: verde, bianco sfumato, rosso
- Scritta: **Bio logico italiano**



Colori (punto 1.2)

- Foglia inferiore: verde chiaro **Pantone 355 C** / CMYK **C90-Mo-Y100-Ko**, verde scuro **Pantone 356 C** / CMYK **C60-Mo-Y100-K40**
- Foglia centrale prima sfumatura: bianco **Pantone 5787 C** → **5875 C** / CMYK **C10-Mo-Y43-K26** → **C7-M8-Y39-K15**
- Foglia centrale seconda sfumatura: bianco **Pantone 7485 C** → **7536 C** / CMYK **C10-Mo-Y26-K10** → **C7-M8-Y39-K45**
- Foglia superiore: rosso chiaro **Pantone 2347 C** / CMYK **Co-M100-Y100-Ko**, rosso scuro **Pantone 2350C** / CMYK **Co-M100-Y100-K30**

Disposizioni grafiche del marchio biologico italiano

Allegato del Decreto Ministeriale MASAF 251972 del 26 maggio 2026, principali prescrizioni grafiche

Font (punto 1.3)

- Montserrat **bold** per “Bio” (58 pt, scala 91%, tracking 80 pt)
- Montserrat **medium** per “logico” e “Italiano” (22 pt, scala 90%, tracking 166 pt)
- Colore scritta «BIO» verde **Pantone 355 C / CMYK C90-M0-Y100-K0**
- Colore scritta «LOGICO ITALIANO» **Pantone Neutral Black C / CMYK C100-M100-Y100-K100**

Dimensioni (punto 1.4)

- Altezza minima: **8,5 mm**
- Larghezza minima: **18,022 mm**
- Proporzione obbligatoria: **1 : 2,12**
- Eccezione confezioni piccole: altezza **5,5 mm**, senza dicitura testuale



Utilizzo in casi di scarsa visibilità

Allegato, punto 2 del Decreto Ministeriale MASAF 251972 del 26 maggio 2026

Versioni consentite

- Bianco e nero
- Negativo (bianco su sfondo scuro)
- Dicitura “logico italiano” in bianco su sfondi scuri

Bordo di delimitazione

- Obbligatorio quando lo sfondo è **rosso o verde** e compromette la visibilità

Esempi grafici

1. Versione a colori (Obbligatorio riquadro quando lo sfondo è **rosso o verde** e compromette la visibilità)



2. Versione bianco/nero e versione negativo, solo qualora non sia possibile utilizzare il modello a colori su sfondo chiaro



3. Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, è possibile adoperare il colore bianco per la dicitura "logico italiano" come da esempio che segue.



Esempi grafici

4. Nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa dello sfondo, ad esempio se lo sfondo è rosso o verde, deve essere tracciato un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio su tale sfondo



Conformemente a quanto previsto dal punto 1.8 dell'Allegato V al Regolamento (UE) 848/2018 , nel caso in cui il logo di produzione biologica dell'Unione Europea sia accompagnato dal Marchio Biologico Italiano, per il logo del biologico europeo è possibile utilizzare i colori verdi di cui al punto 1.2 dell'allegato del DM 251972 del 26 maggio 2026.

Esempi grafici

IT-BIO-007
Agricoltura Italia



bioagricert 
A FOODCHAIN ID COMPANY

IT-BIO-007
Agricoltura Italia



bioagricert 
A FOODCHAIN ID COMPANY

Conclusioni

Il nuovo marchio del biologico rappresenta un importante strumento di valorizzazione delle produzioni biologiche nazionali ... la corretta applicazione delle regole normative e grafiche sarà essenziale per garantire l'efficacia del marchio e costruire nel tempo un'identità forte, credibile e riconoscibile

Grazie dell'attenzione

Rosanna Rita Gianfelice